



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.99**

OGGETTO:

Approvazione bozza di Convenzione tra Comune di Susa ed Associazione Nazionale Alpini - Sezione Val Susa e contratto di comodato d'uso dei locali di proprietà comunale in Via Brunetta n. 45

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2.	MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3.	PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4.	VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5.	COLAMARIA Antonella - Assessore	Giust.

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Gli Alpini, costituiti con R.D. il 15 ottobre 1872, sono il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo;
- L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) è articolata in sezioni e le sezioni a loro volta sono organizzate in gruppi;
- L'Associazione Nazionale Alpini fu fondata nel 1919, all'indomani della Grande Guerra e la sezione Val Susa fu fondata solo tre anni dopo, nel 1922, sotto la guida del maggiore Mario Girotti;

Specificato che l'A.N.A. Val Susa ha da sempre mostrato il proprio spirito collaborativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini segusini realizzando attività aventi ad oggetto fini di interesse generale quali ad esempio: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, interventi di protezione civile in situazioni emergenziali, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ecc.;

Evidenziato che da più di 20 anni si è stretta una proficua e preziosa collaborazione tra il Comune di Susa e l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Valsusa, attraverso la stipulazione di numerose convenzioni e che, in virtù di questa cooperazione ormai consolidata, l'Associazione è stata destinataria di contributi economici a parziale rimborso delle spese sostenute per le attività svolte dalla Squadra di Susa;

Ricordato che per suggellare il merito dell'associazione che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, sia nei momenti di emergenza, sia nelle attività ordinarie che riguardano la città, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 22/2022 le ha conferito la "Cittadinanza Onoraria" della Città di Susa;

Visti:

- La DD 1698/A1821A/2023 del 15.06.2023 della Regione Piemonte nel cui allegato è contenuto l'aggiornato Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile redatto ai sensi del sopracitato art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017;
- L'allegato "Elenco delle organizzazioni di volontariato aderenti al coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte" in cui al n. 75 risulta iscritta l'Associazione Nazionale Alpini Sezione Val Susa con sede nella Città di Susa;
- lo Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 31 maggio 2015, ed in particolare l'art. 2 "Scopi" in linea con gli interessi generali di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- il Regolamento nazionale;
- il Regolamento della sezione ANA Val Susa;

Dato atto ora che:

- Con Verbale del 10.06.1993 del Ministero della Difesa era stato temporaneamente dismesso l'immobile sito in Via Brunetta n. 45 per consentire l'uso all'Associazione Nazionale Alpini Val Susa che da tale epoca lo utilizza in modo continuativo quale sede operativa;
- Con l'attuazione dell'articolo 56-bis del D.L. n. 69/2013 in materia di trasferimento in proprietà a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni dei beni immobili, il suddetto immobile è stato inserito nell'elenco dei beni non utili ai fini istituzionali e quindi trasferibili agli Enti Locali;
- Il Comune di Susa, con domanda di attribuzione n. 5638 del 19.11.2013, ha richiesto ed ottenuto il trasferimento in proprietà gratuita dell'immobile;

Richiamato il “Verbale di ricognizione finalizzato alla constatazione dello stato dei luoghi, propedeutico alla dismissione del bene indicato in oggetto ed accertamento preliminare al trasferimento richiesto dall’ente locale ex art. 56 bis D.L. n. 69/2013”, prot. n. 2015/14026/DR-TO del 27.10.2015 dell’Agenzia del Demanio, il MIBACT – Direzione Regionale del Piemonte;

Visti:

- Il Decreto Direttoriale prot. n. 2016/11755 del 31.08.2016 che ha disposto il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, dell’ex Ospedale Brunetta al Comune di Susa;
- La nota dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta acclarata al protocollo comunale n. 9477 del 01.10.2020 con cui sono state fornite precisazioni in merito al suddetto trasferimento di proprietà;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del “Verbale di ricognizione sopraindicato l’immobile non risulta essere d’interesse culturale (parere negativo prot. n. 6747 del 30.07.2014) e pertanto non è previsto nullaosta preventivo da parte della Soprintendenza ai fini dell’adozione del presente atto;

Considerato che, a partire dal 1993, l’A.N.A. Val Susa ha curato adeguamenti e manutenzione dell’immobile, utilizzandolo quale sede del Nucleo di Protezione Civile che coordina l’intera Valle Susa;

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 15.12.2023, prot. n. 13917 con la quale si richiede di rinnovare la collaborazione con la Città di Susa attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione;

Ritenuto opportuno e rispondente all’interesse pubblico, alla luce di quanto esposto, formalizzare e rafforzare la storica esperienza di cooperazione tra Comune ed Associazione, stipulando una nuova convenzione comprensiva del comodato gratuito dei locali in Via Brunetta n. 45, oggi di proprietà comunale, all’A.N.A. Val Susa;

Dato atto che si sono susseguiti diversi incontri tra l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Val Susa, al fine di perfezionare lo schema di Convenzione come risultante dal testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Schema di “CONVENZIONE TRA COMUNE DI SUSAL ED ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE VAL SUSAL E CONTRATTO DI COMODATO D’USO DEI LOCALI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI IN VIA BRUNETTA N. 45” e ritenuto di doverlo approvare quale strumento di collaborazione e sinergia tra Comune ed Associazione, nell’attuazione di attività di interesse pubblico;
- Planimetria dei locali concessi in comodato d’uso gratuito, siti in Via Brunetta n. 45;

Precisato in particolare che l’Associazione si impegna a garantire alcuni servizi come meglio dettagliati all’art. 6 della Convenzione a fronte del comodato gratuito dei locali il cui valore d’uso del bene viene stimato in € 965,39 annuali e dell’erogazione di un contributo annuale a copertura parziale delle spese sostenute pari ad € 3.500,00;

Evidenziato che l’approvazione della presente Convenzione e comodato d’uso dei locali non è stata preceduta da un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’alto rilievo dell’Associazione in questione, per il legame che questa ha con i locali oggetto del comodato e per la specificità dell’attività svolta dalla medesima sul territorio segusino;

Richiamato il seguente contesto normativo:

- Gli artt. 3 e 5 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, in base ai quali il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- L'art. 118, comma 3, della Costituzione in base al quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Al Comune spetta il compito di creare le condizioni perché il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, cooperi con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare i seguenti articoli:

- Art. 45 che recita "Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. [...]»;
- Art. 56 in materia di Convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- Art. 71 secondo cui "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile";

Atteso ora che con l'istanza di cui sopra l'Associazione richiede contestualmente l'integrazione del contributo ordinario già assegnato per l'anno 2023 con ulteriori € 1500,00 a copertura delle spese sostenute;

Visto ora il rendiconto delle attività svolte nell'anno 2023 e ritenuto di dover sostenere l'Associazione integrando il contributo economico ordinario di € 2000,00 con ulteriori € 1500,00 a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/attività svolte nell'anno 2023;

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dai Responsabili dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica;
- in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Dato atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2023/2024/2025;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2022;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 06/06/2023 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2023/2025;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** lo schema di "CONVENZIONE TRA COMUNE DI SUSÀ ED ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE VAL SUSÀ E CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA BRUNETTA 45" e planimetria dell'immobile, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale con valenza per 20 anni a partire dal 1° gennaio 2024.
3. **Di incaricare** alla sottoscrizione della presente convenzione il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Susa.
4. **Di sostenere** l'Associazione con l'assegnazione di un contributo annuale a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate pari ad € 3.500,00, per l'espletamento di alcuni servizi in materia di protezione civile e la presenza della Fanfara in occasione delle manifestazioni istituzionali come meglio dettagliate nella Convenzione. Per gli anni successivi l'importo può essere ridefinito con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività/servizi proposti dall'associazione e concordati con l'Amministrazione, comprensivo del quadro economico di massima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale.
5. **Di assegnare** sulla base del rendiconto relativo alle attività svolte nell'anno 2023 condivise con l'amministrazione comunale, un contributo economico aggiuntivo di € 1.500,00 a parziale copertura delle spese sostenute, che verrà liquidato in applicazione del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari.
6. **Di dare atto** che il contributo annuale pari ad € 3.500,00 trova copertura sul Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2024, nel modo seguente:
 - € 1.500,00 - capitolo 50/4/1 "Iniziative promozionali della Giunta";
 - € 2.000,00 - capitolo 3350/4/1 "contributo ANA".
7. **Di incaricare** il responsabile dell'area finanziaria di predisporre i dovuti stanziamenti nella predisposizione del Bilancio di previsione 2024/25/26.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di garantire la snellezza e l'efficienza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone